

(N. 434)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

e col Ministro dell'Industria e Commercio

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

NELLA SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1949

Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle società.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legislativo 15 febbraio 1946, n. 161, furono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto col Ministro per il tesoro, le costituzioni di società aventi per oggetto l'esercizio di una attività commerciale, con capitale non inferiore ai 100 milioni di lire, nonchè gli aumenti di capitale e le emissioni di obbligazioni delle società stesse, che, se pure deliberati o da effettuarsi in più riprese dopo l'entrata in vigore del decreto in parola, raggiungessero, nel complesso, la stessa somma. In ogni caso furono soggetti all'autorizzazione predetta gli aumenti di capitale e le emissioni di obbligazioni delle società, le cui azioni fossero state ammesse alla quotazione di Borsa.

Al 31 dicembre scorso è venuta a cessare l'efficacia giuridica delle disposizioni di cui sopra, prorogata fino alla stessa data con il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 162, e pertanto, attualmente, l'afflusso del denaro privato per il finanziamento delle industrie può avvenire senza alcuna autorizzazione governativa.

È noto che al decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1946, n. 161, si giunse nella considerazione che convenisse eliminare, per quanto possibile, gli intralci alla iniziativa privata frapposti dalla preesistente legislazione in materia, pur mantenendo l'obbligo dell'autorizzazione, ancora per qualche tempo, per gli investimenti di una certa rilevanza, al fine di evitare eccessivi ricorsi al pubblico risparmio in contrasto con l'interesse che ha

il Tesoro di convogliare, per il soddisfacimento delle sue esigenze di cassa, il maggior volume delle disponibilità finanziarie e di tesoreria.

Nella riunione del Comitato interministeriale per la ricostruzione (C. I. R.) del 3 agosto 1948, venne deliberato, tra l'altro, in ordine alla situazione del mercato dei valori, di abolire qualsiasi vincolo o richiesta di approvazione per gli aumenti di capitale con emissione di azioni gratuite e, per quanto riguarda gli aumenti di capitale a pagamento, venne del pari deliberato, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di abolire l'ufficio appositamente costituito presso il Ministero medesimo e di affidare la decisione al Ministro per il tesoro, il quale, « nei casi in cui si decidesse di limitare gli aumenti di capitale, porterà le richieste al Comitato del credito, onde consentire una discriminazione tra le società richiedenti ».

Poichè sussistono le ragioni per le quali, negli anni passati, si ritenne opportuno di derogare, temporaneamente, dalle disposizioni sulle società e di disciplinare l'impiego dei risparmi, tenendo presenti le esigenze dello Stato per l'adempimento degli impegni assunti dal Governo, si è ora d'avviso che convenga mantenere ancora in vigore l'ob-

bligo della preventiva autorizzazione ministeriale, sia per le costituzioni di società con capitale non inferiore a 100 milioni di lire, e sia per gli aumenti di capitale e per la emissione di obbligazioni delle società stesse quando raggiungano, nel complesso, la indicata somma ovvero si riferiscano a società aventi i propri titoli quotati ufficialmente in Borsa.

Resta salva, sempre, l'applicazione del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, e successive modificazioni, riflettenti la difesa del risparmio e la disciplina del credito.

Ove si ritenga di negare o di limitare l'autorizzazione richiesta, l'istanza sarà trasmessa al Comitato interministeriale del credito e del risparmio con motivata relazione, copia della quale sarà inviata al Ministero per l'industria ed il commercio. In questo caso, sulla istanza stessa provvederà il predetto Comitato.

In conformità, quindi, alla decisione del C. I. R. e per le ragioni su esposte, viene sottoposto alla vostra approvazione il presente disegno di legge, con il quale si stabilisce che le operazioni avanti indicate delle società per azioni siano sottoposte — sino al 30 giugno 1950 — alla preventiva autorizzazione di questo Dicastero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sino al 30 giugno 1950 sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro per il tesoro le costituzioni di società con capitale non inferiore a 100 milioni di lire.

Sono pure subordinati alla suddetta autorizzazione gli aumenti di capitale e le emissioni di obbligazioni delle società stesse, che, se pure deliberati o da effettuarsi in più riprese dopo l'entrata in vigore della presente legge, raggiungano nel complesso la somma di 100 milioni di lire.

In ogni caso, sono soggetti all'autorizzazione predetta gli aumenti di capitale e le

emissioni di obbligazioni delle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione di Borsa.

È salva l'applicazione del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, e successive modificazioni, riflettente la difesa del risparmio e la disciplina del credito.

Art. 2.

Se il Ministro per il tesoro ritiene di negare o di limitare l'autorizzazione, di cui all'articolo 1, l'istanza relativa all'autorizzazione stessa verrà trasmessa al Comitato interministeriale del credito e del risparmio con motivata relazione, della quale sarà inviata copia al Ministero dell'industria e del commercio.

In tal caso, sull'istanza provvede il Comitato predetto.